



# Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVIII LEGISLATURA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 24

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

AUDIZIONE DEL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO A TALUNI PROFILI APPLICATIVI DELL'ARTICOLO 41-bis DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

25ª seduta: giovedì 13 giugno 2019

Presidenza del presidente MORRA

. Pag. 3, 8, 9

COMMISSIONE ANTIMAFIA

24° Res. Sten. (13 giugno 2019)

#### INDICE

### Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE:		
– MORRA (M5S), senatore	Pag.	3

Audizione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, con particolare riguardo a taluni profili applicativi dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario

PRESIDENTE: PALMA, garante nazio	
- MORRA (M5S), senatore Pag. 3,7 persone detenute o privational nale	•
ENDRIZZI (M5S), senatore 7	
MIRABELLI (PD), senatore	
NESCI (M5S), deputata 8	
FERRO (FDI), deputata 8	
ASCARI (M5S), deputata 9	

#### Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE:	
– MORRA (M5S), senatore Pag.	10
MIRABELLI (PD), senatore	10
VITALI (FI-BP), senatore	10

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto: Misto: Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega-Salvini Premier: LEGA; Partito Democratico: PD; Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FDI; Liberi e Uguali: LEU; Misto: MISTO; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-AREA CIVICA: MISTO-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: MISTO-MIN.LING.; Misto-Noi Con l'Italia-USEI: MISTO-NCI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: MISTO-+E-CD; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: MISTO-MAIE; Misto-Sogno Italia-10 Volte Meglio: MISTO-SI-10VM.

24° Res. Sten. (13 giugno 2019)

Interviene il garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, professor Mauro Palma, accompagnato dalla dottoressa Gilda Losito.

I lavori hanno inizio alle ore 8,45.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

#### Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Comunico che della seduta odierna sarà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei deputati.

Audizione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, con particolare riguardo a taluni profili applicativi dell'articolo 41bis dell'ordinamento penitenziario

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, professor Mauro Palma, con particolare riguardo a taluni profili applicativi dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

Ricordo all'audito, il professor Palma, che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere comunque la secretazione della seduta o di parte di essa, qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgati.

Do pertanto il benvenuto al professor Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, accompagnato dalla dottoressa Gilda Losito. Nell'invitarlo a prendere la parola per un intervento introduttivo, ricordo che a seguire potranno intervenire in ordine di prenotazione i senatori e i deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni e commenti.

*PALMA*. Signor Presidente, nel ringraziare lei e tutti i membri della Commissione per l'audizione odierna, premetto che cercherò di essere molto sintetico e che più avanti le chiederò di secretarne una parte.

Preciso subito che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è operante dal febbraio del 2016. Tengo molto al secondo aspetto racchiuso nella sua denominazione (persone «private della libertà personale»), perché ci porta fuori dal penale e in tante altre aree di privazione della libertà, fino a giungere a casi di disabili ospitati in strutture chiuse, pertanto l'ambito d'interesse del Garante si estende ben oltre la sola detenzione.

24° Res. Sten. (13 giugno 2019)

Il mio, che è il primo mandato, è collegiale: oltre a me, che sono il Presidente, vi sono due membri del collegio (tutti e tre nominati con decreto del Presidente della Repubblica per cinque anni) e lo *staff*.

Il Garante nazionale è previsto da tre fondamentali atti normativi: la legge che lo ha istituito (il decreto-legge n. 146 del 2013, poi convertito nella legge n. 10 del 2014); il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti delle Nazioni Unite, che l'Italia ha ratificato e che prevede che ogni Stato ratificante debba avere un «meccanismo nazionale» con determinati poteri (l'Italia ha identificato il Garante nazionale come tale «meccanismo» e questo punto è rilevante nel nostro contesto per quanto dirò poi); la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che rende il Garante nazionale anche organo di monitoraggio dei rimpatri forzati. Sono dunque tre gli strumenti normativi, a cui si aggiunge un aspetto meno formalizzato: il Garante è anche organismo di controllo sugli adempimenti dell'Italia relativamente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Detto questo, vengo al tema più specifico. Il Garante ha poteri di accesso – non annunciato – a tutte le situazioni privative della libertà e a luoghi, persone e documenti. Il potere specifico di colloqui in privato con le persone private della libertà – incluse quelle oggetto d'interesse più specifico della Commissione, cioè ristrette in regime speciale *ex* articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario – discende prevalentemente non dalla norma nazionale, ma dall'essere organismo di prevenzione nell'ambito del Protocollo delle Nazioni Unite. Lo dico per chiarire le differenze tra il Garante nazionale e altre figure di garanzia istituite a livello locale. Il potere specifico del colloquio riservato deriva dal fatto che il Garante nazionale è stato identificato e comunicato alle Nazioni Unite come *National preventive mechanism* (NPM), cioè meccanismo nazionale di prevenzione, ai sensi del Protocollo ONU.

In questo contesto, il Garante ha visitato tutte le sezioni a regime speciale *ex* articolo 41-*bis* e ha redatto un rapporto. So che il dottor Basentini vi ha già dato i numeri complessivi, quindi non mi soffermo sul dato specifico dei detenuti (che di giorno in giorno può variare, dato che stamattina erano 753 e ieri sera 756, ma è chiaro che quello è l'ordine di grandezza). Tale rapporto ha due livelli di leggibilità: una parte è destinata a divenire pubblica (e lo è diventata); un'altra era destinata invece a una comunicazione riservata tra noi e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Questo per spiegarvi il modo di operare del Garante che, in quanto istituzione, stabilisce un dialogo istituzionale (quindi non è contro l'istituzione, ma ne è parte). Infatti su alcuni temi, come questo in particolare che è molto specifico, il Garante ritiene essenziale stabilire una comunicazione anche riservata con l'amministrazione penitenziaria, laddove siano coinvolti nomi e situazioni particolari. Abbiamo inviato il rapporto intero all'amministrazione e abbiamo indicato quali sarebbero state le parti da

24° Res. Sten. (13 giugno 2019)

non pubblicare (e infatti si trova sul sito nei suoi aspetti generali, senza le parti così determinate).

Dopo aver sintetizzato i nodi, passerò a chiedere la secretazione del prosieguo della seduta prima di parlare di alcuni aspetti. Prima di tutto, come Garante, come ci rapportiamo alla questione dell'articolo 41-bis? Lo facciamo secondo lo schema specifico tracciato dalla Corte costituzionale in più sentenze, sin da quella del 1994, ripresa da una storica del 1997, che sintetizzo nei seguenti aspetti: tutte le misure volte a interrompere qualsiasi forma di comunicazione all'interno e con l'esterno tra soggetti e organizzazioni non solo sono legittime, ma doverose e necessarie nella situazione attuale dell'Italia. Il Garante nazionale ritiene pertanto che, ad oggi, una situazione ricompresa nella fattispecie dell'articolo 41-bis, tale da richiedere l'interruzione delle forme di comunicazione, anche laddove comporti le regole molto ristrettive delineate dal suddetto articolo, vi debba necessariamente rientrare.

Tutte le misure che invece si configurano come afflizione aggiuntiva – molto spesso sintetizzata con la brutta espressione «carcere duro», come vi fosse un *surplus* o qualcosa che si aggiunge – e che non possono essere legittimate attraverso la motivazione dell'interruzione della comunicazione sono invece da abolire, oggetto di censura da parte del Garante, perché rischiano di indebolire l'istituto del 41-*bis* in quanto tale.

Questa è la linea seguendo la quale ci si è mossi e ci si muove all'interno del rapporto, che pone i seguenti punti critici. In primo luogo, figura l'esistenza delle aree riservate, che costituiscono un 41-bis accentuato all'interno del regime stesso e trovano fondamento non in una norma primaria, ma nell'articolo 32 del Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario. Le aree riservate, poiché riducono i margini di possibilità di accesso all'aria e di vita normale, pur all'interno del regime speciale, secondo l'opinione del Garante dovrebbero trovare un fondamento normativo primario, perché attengono ai diritti delle persone, e non in un semplice regolamento.

Il secondo punto critico, conseguente al primo, è che molto spesso nelle aree riservate le persone stanno in quella che chiamiamo «socialità binaria», costituita da gruppi non di quattro, ma di due persone. Come comprenderete, il gruppo di due persone determina il fatto che, se una persona è oggetto di provvedimento disciplinare, come l'isolamento, questo ricade anche sull'innocente che non ha commesso infrazione disciplinare. Tali questioni – che abbiamo definito di «socialità binaria», per indicare i due coinvolti – purtroppo sono frequenti e determinano situazioni ingiustificabili, per cui sosteniamo che non si possa scendere sotto i tre componenti, pur rispettando il fatto di essere in quattro.

Tra l'altro, vi do un'informazione preoccupante: alla data di ieri, ben due persone erano totalmente isolate, quindi nell'area riservata c'era una sola persona, senza la presenza neppure di una situazione binaria. Capirete che l'isolamento prolungato di una sola persona può essere oggetto di censura e anche di attacco all'impianto dell'articolo 41-bis in quanto tale.

24° Res. Sten. (13 giugno 2019)

La prima questione che poniamo nel rapporto quindi è relativa alle aree riservate, la seconda alla socialità iper-ridotta e la terza agli internati al 41-bis: in quest'ultimo caso sfioriamo l'ossimoro, perché si tratta di persone che, dopo aver terminato di scontare la pena ai sensi dell'articolo 41-bis, si trovano in internamento nella cosiddetta casa di lavoro che, per la costruzione ordinamentale di quell'articolo in quanto tale, è un ossimoro. Non hanno infatti alcuna possibilità di lavorare e oltretutto, delle sette persone che attualmente si trovano in internamento al 41-bis, una ha oltre sessantacinque anni, per cui è pensionata, e un'altra ha un certificato d'inabilità al lavoro, quindi è strutturalmente non collegabile all'idea della casa di lavoro. Pongo questi problemi che rimangono aperti.

Un'ulteriore questione che abbiamo posto è l'utopia unificante: la circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dell'ottobre del 2017, nel tentativo di unificare affinché vi siano regole omogeneamente applicate dappertutto – ed entrerò nello specifico con alcuni esempi o nella parte successiva dell'audizione, rispondendo ai vostri quesiti, o in quella secretata – ipotizza di definire il dettaglio ad un livello tale da rendere le questioni poco comprensibili. Su alcuni aspetti è già intervenuta anche la Corte costituzionale, a partire dalla possibilità di riscaldare e non di cuocere i cibi (che è già nella norma, ma è abbastanza incomprensibile), fino a scendere al fatto che si possano tenere 12 matite colorate (non si capisce perché una norma debba definire il limite a 12 e non a 13, per cui scatta l'elemento disciplinare), ma potrei citarne un numero abbastanza ampio.

Perché ho definito «utopia unificante» quest'idea di definire il dettaglio? Come Garante nazionale, dopo aver ricevuto la bozza della circolare, avevo dato l'indicazione di muoversi su grandi linee, senza voler dettagliare in maniera troppo specifica: stabilire in una circolare che i coperchi delle pentole possano essere di 13 centimetri anziché 14 mi sembra un'insensatezza che – credetemi – crea una conflittualità interna del tutto inutile e fuori dalla logica dell'istituto, così come si voleva fare.

Un ultimo aspetto, che attiene molto a decisioni della magistratura, è la grande perplessità che voglio esprimere sul fatto che alcune persone che scontano la pena detentiva temporanea – quindi non ergastolani – siano sottoposte al regime dell'articolo 41-bis fino all'ultimo giorno della loro pena. Ho visto persone sottostare al regime del 41-bis fino a dieci giorni dalla fine della pena, ma anche fino all'ultimo giorno – quindi con il vetro divisorio e tutte le relative misure – quando il giorno dopo sarebbero uscite e sarebbero state per strada; ne ho parlato con loro. Questo è l'elemento che meno garantisce sicurezza: un allentamento – e quindi l'eventuale mancato rinnovo del provvedimento biennale del regime previsto dall'articolo 41-bis, quando si sa che nel prossimo biennio si arriverà alla scadenza, perché finisce la pena – consentirebbe di capire come queste persone si stanno muovendo e agiscono all'interno del loro mondo relazionale, con una conseguente maggiore sicurezza.

Se me lo permettete, vorrei aprire una parentesi vagamente biografica: con altri incarichi a Strasburgo, in periodi diversi, ho dovuto esami-

24° Res. Sten. (13 giugno 2019)

nare fascicoli di persone che, dopo la detenzione, hanno compiuto atti terroristici. In tutti quei fascicoli ho trovato questi aspetti: la detenzione era stata dichiarata ottima, nel senso che non avevano mai disturbato nessuno, ma non avevano mai affrontato sfide, perché erano stati tenuti chiusi e basta; il sistema pertanto non sapeva come queste persone avrebbero reagito una volta fuori, perché sfidare le persone a fare qualcosa è anche un modo per capire come si stanno relazionando e per trasmettere l'informazione all'esterno nel momento in cui vengono rilasciate. Una persona sottoposta al regime dell'articolo 41-bis fino al giorno prima del rilascio è molto più pericolosa di una che nell'ultimo periodo è stata declassificata per comprenderne il comportamento.

Signor Presidente, per ciò che segue chiedo la possibilità di secretare l'intervento.

PRESIDENTE. Dispongo che i lavori proseguano in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 9,07).

(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 9,15).

PRESIDENTE. Ricordo a tutti che, se si dovesse tornare su argomenti oggetto di secretazione, bisognerà ricordarlo al fine di evitare errori.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, riguardo a quella che lei, dottor Palma, definisce «utopia unificante», in precedenti audizioni ci è stato riferito che il fatto di avere una matita in più o in meno diventa un modo per definire anche lo *status* o una gerarchia all'interno degli istituti penitenziari. Mi chiedo allora se questo sia causa o effetto: dato un sistema di attribuzione di tali gerarchie, una regola – o meglio, quell'insieme di regole così dettagliate come quelle che ha citato – cerca di abbattere tale sistema di attribuzione di uno *status*? Oppure, data una regola, su di essa inevitabilmente si instaurerà questo sistema (ma allora, ciò varrebbe per qualsiasi regola e anche avere un fornelletto più performante può costituire un problema)? Vorrei la sua valutazione in questo senso.

Signor Presidente, vorrei fare ora una domanda sulla parte secretata.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 9,18).

(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 9,19).

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, intervengo rapidamente per fare due domande.

Innanzitutto, vorrei una risposta più chiara sulla questione dei garanti regionali rispetto al 41-bis. Vorrei capire se si ritiene che i garanti regionali istituiti per legge, così come si sta facendo condividendo la legge istitutiva del garante nazionale, possano accedere nelle aree in cui vi sono

24° Res. Sten. (13 giugno 2019)

detenuti sottoposti al 41-bis e intrattenere colloqui individuali con i detenuti sottoposti al regime del 41-bis.

In secondo luogo, pur ritenendo che la funzione del garante locale possa essere utile perché manifesta un'attenzione della comunità locale, dei Consigli comunali e delle amministrazioni locali rispetto alle persone detenute, è pur vero che essi, al di là del 41-bis, accedono al carcere. Forse l'idea di costruire una normativa che definisce almeno i requisiti che i garanti locali devono avere è un tema che ci dobbiamo porre. Vorrei capire qual è la valutazione del dottor Palma in proposito.

NESCI (M5S). Signor Presidente, mi scuso perché, dovendo recarmi in Assemblea, fra non molto mi allontanerò.

Rispetto a quanto ha detto sulle questioni di socialità binaria, mi sembra di leggere nella risposta che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) ha dato al suo rapporto e alla quale sostanzialmente rimanda anche la risposta del gabinetto del Ministro dell'interno, che i detenuti e forse anche le detenute – se non ho letto male – ai quali lei si riferisce hanno rifiutato la compagnia e, quindi, hanno scelto volontariamente di rimanere isolati. Siccome è curioso che ci sia una risposta così puntuale alla quale – ripeto – si adegua anche il gabinetto del Ministro, anche se lei l'ha raccontata diversamente, vorrei puntualizzasse questa parte interessante.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 9,24).

(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 9,38).

FERRO (FDI). Signor Presidente, intervengo brevemente anche perché decorrono da ora i venti minuti di preavviso in Aula.

Ringrazio innanzitutto il professor Palma. Io provengo da una Regione in cui il bando è stato fatto circa due anni fa, ma ancora non si sa nulla.

PALMA. Dalla Calabria.

FERRO (FDI). Ha subito individuato la Regione con l'aiuto del mio accento e della mia cadenza.

Le rivolgo un sollecito, nel caso lo ritenesse importante, perché per i detenuti che studiano a livello scolastico o universitario si stipulino delle convenzioni con case editrici, con il MIUR o con il Ministero competente per ottenere libri e, quindi, mettere in condizioni tutti di avere questa possibilità in virtù del diritto allo studio.

La seconda domanda concerne la vigilanza e quanti detenuti realmente partecipano ai corsi di studio, universitari o pre-universitari. Con riferimento alla vigilanza sui docenti che appartengono a un altro Ministero, secondo me si dovrebbe avere una perequazione e capire il rapporto

24° Res. Sten. (13 giugno 2019)

tra studenti e insegnanti perché spesso questi rispetto ad altri non hanno questa attenzione.

ASCARI (M5S). Signor Presidente, anche io rivolgo rapidamente una domanda.

Lei ha posto l'attenzione anche sul problema della casa-lavoro. Le vorrei chiedere come si possono conciliare le esigenze di lavoro di questa misura con quelle di controllo che riguardano detenuti di criminalità organizzata che sottoposti al 41-bis. Lei parlava della difficoltà di inserirli nel lavoro e delle case-lavoro che vengono chiamate «ergastoli bianchi». Ci terrei molto a capire meglio. Ne ho visitata una recentemente e questo è un problema molto grave di cui si parla veramente poco. Vorrei da lei un suggerimento.

*PALMA*. Circa la questione dello studio e dei corsi vari, nel 41-*bis* non ci sono sezioni scolastiche e istituzionali; ci possono essere situazioni di talune persone autorizzate a fornire qualcosa.

Vi faccio un esempio: c'è una detenuta sottoposta al regime del 41-bis all'Aquila che è analfabeta, pur essendo titolare di non so quante imprese e non so quanti appartamenti. È chiaramente la moglie di un boss che ha preso il comando alla morte del coniuge. Rispetto all'alfabetizzazione di questa detenuta siamo al paradosso perché il corso di alfabetizzazione si svolge attraverso il vetro con cartelli con scritte del tipo: «P pera». Questo è un paradosso. L'istruzione in senso strutturale presenta una difficoltà oggettiva perché ci può essere forma di comunicazione nel momento in cui la questione è più diretta.

Diversa la situazione per ciò che concerne l'università perché gli esami sono dati a distanza. Rispetto alla questione dell'università ho avanzato una proposta che può apparire ardita, ma che invece, secondo me, è ragionevole. Per risolvere la questione dei molti libri, possiamo anche utilizzare le tecnologie: invece di mettere impropriamente questi operatori della polizia penitenziaria a controllare pagina per pagina il libro per vedere se c'è un segnetto, se noi li dotassimo di un sistema di lettura su cui carichiamo noi dell'amministrazione il libro chiuso e totalmente *offline* – penso al *kindle* –, ridaremmo dignità ad un lavoro perché non li si può ridurre a controllare se c'è il segnetto e contemporaneamente risolvere un problema. La stessa questione riguarda sempre più spesso anche gli atti giudiziari – scusate se passo ad un'altra materia – che molto spesso sono in formato elettronico. È molto più facile farglieli consultare caricati su qualcosa su cui ho il controllo diretto che non aprire le questioni se debbano andarli a leggere nella saletta di socialità a determinate ore.

Per ciò che riguarda la questione degli insegnanti e della scuola, secondo me, incentivare l'istruzione è un elemento che diminuisce la criminalità sempre, anche in questo caso.

Diversa è la questione invece rispetto all'accesso alla sanità. Lì ci sono figure esterne e molto della *privacy* medica va tutelata, ma quello è un tema non toccato.

24° Res. Sten. (13 giugno 2019)

Il tema casa-lavoro è un ossimoro. La difficoltà è rimettere in libertà alcune persone quando la pena è finita; ma poiché c'è una difficoltà a concedere la libertà, c'è questa sorta di limbo che è la casa-lavoro. Forse bisognerebbe ridare senso alle parole. Credo che gli internati al 41-bis siano una contraddizione molto forte. Se andiamo a vedere chi sono in particolare, ci accorgiamo che sono cognati o parenti di latitanti, cui forse, tenendoli lì, si chiede una collaborazione attiva. Dispiace dirlo, ma finisce per essere questo perché non si sa bene quale elemento possa far venir meno questa casa-lavoro in cui non c'è lavoro, stanno fermi senza fare niente ed hanno finito di scontare la pena; non resta che una collaborazione attiva, che è l'unica cosa che si vuole. Il fondamento di legittimità viene un po' fuori.

#### Sull'ordine dei lavori

MIRABELLI (PD). Scusi Presidente, desidero intervenire brevemente affinché rimanga agli atti che condividiamo la sua richiesta di ieri di accelerare l'audizione del ministro degli interni Salvini, a seguito dell'inchiesta emersa, ma anche per aggiungere la richiesta di audire i rappresentanti della procura di Palermo, in relazione alla succitata inchiesta, per avere la possibilità di conoscerne meglio i temi che ritengo la Commissione Antimafia debba approfondire, considerando che coinvolgono anche le imprese e la politica.

PRESIDENTE. Senatore Mirabelli, come sa meglio di me, è nel diritto di tutti i membri della Commissione, pertanto, tutto verrà annotato e si lavorerà al fine di ottenere il risultato in questione.

Comunico che ieri il ministro Salvini ha fatto sapere, tramite dichiarazione ufficiale, che comunque asseconderà tale richiesta di audizione, avanzata da più tempo, per illustrare le linee guida dell'azione di contrasto alle mafie ed entrare nel merito della questione esplosa con gli arresti di ieri.

VITALI (FI-BP). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Abbiamo fatto in modo che si espletasse l'audizione del professor Palma e a questo punto le chiedo formalmente cosa intende fare sulla richiesta formulata dal Gruppo Forza Italia, sollecitata anche ieri. Lei aveva detto in Ufficio di Presidenza che martedì scorso avrebbe dato una qualunque risposta. Per le vie brevi, mi ha detto: «Domani» e cioè oggi.

Giusto per capire che tipo di atteggiamento il Gruppo intenderà adottare su questa vicenda.

PRESIDENTE. In termini assolutamente positivi, senza alcuna polemica penso che la richiesta non abbia pertinenza con i lavori della Commissione, pertanto reputo che non si possa procedere a lavorare sia in Uf-

24° Res. Sten. (13 giugno 2019)

ficio di presidenza, sia in plenaria per quanto concerne la richiesta avanzata.

Non essendoci altre richieste di intervento, saluto il nostro audito e dichiaro conclusa l'audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 9,45.